Annullamento in autotutela e compensazione delle spese di lite

di Enzo Di Giacomo

Pubblicato il 9 Novembre 2023

La compensazione delle spese di lite nel processo tributario è argomento sempre caldo: oggi vediamo il caso di annullamento in autotutela dell'atto dopo la sconfitta in primo grado del Fisco per cambio di interpretazione dell'Agenzia.

Le spese di lite seguono la soccombenza

Nel giudizio tributario in tema di spese di lite il principio prevalente è il criterio della soccombenza secondo cui **la parte soccombente è tenuta al rimborso delle spese del giudizio che sono liquidate con sentenza**.

Il criterio della soccombenza è improntato ad un preciso compito spettante al giudice il quale deve "*specificamente motivarle*", atteso che è limitato l'ambito della compensazione per il giudizio.

La materia in esame è disciplinata dall'art. 15 del D. Lgs n. 546/1992 (come modificato dal D.Lgs n. 156/2015) prevedendo, in particolare, la compensazione delle spese.

La compensazione delle spese di lite

Tale disposizione al comma 2 stabilisce che **le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dal giudice tributario solo nel caso di soccombenza reciproca e allorché vi siano "** *gravi ed eccezionali ragioni***"** che devono essere espressamente motivate.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

I principi di sui al predetto art. 15 sono ripresi dall'art. 92 codice procedura civile il quale stabilisce che se vi è soccombenza reciproca ossia nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, per intero o in parte.

Le gravi ed eccezionali ragioni, che riprendono i "*giusti motivi*" della precedente formulazione dell'art. 92 codice procedura civile (aggiornato dalla legge n 69/2009 e poi dalla legge n. 162/2014), **devono essere indicate esplicitamente nella motivazione**, **che ne legittimano la compensazione totale o parziale**, e devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica.

Il caso: compensazione delle spese di lite dopo annullamento in autotutela

Nella fattispecie in esame il contribuente ha proposto **ricorso in cassazione della sentenza con cui i giudici di appello hanno dichiarato la cessazione della materia del contendere - a seguito di autoannullamento dell'atto impositivo oggetto del giudizio da parte dell'Agenzia delle entrate, rinunci**

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D